



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

N. 555/V-RS/Area 3^
Rif. nota 39/2022/S.N. del 5 agosto 2022

Roma, data del protocollo

OGGETTO: ANFP – Segreteria Nazionale “Convenzione sul trasporto dei mobili e delle masserizie del personale trasferito d’autorità – differimento del trasloco – richiesta chiarimenti”.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE ANFP - SIAP

ROMA

Si fa riferimento alla nota in epigrafe relativa all’oggetto.

La Direzione Centrale per i servizi di ragioneria ha rappresentato che, con riferimento alle menzionate circolari datate, rispettivamente, 10 maggio e 10 giugno 2022, la stipula della convenzione in argomento non ha modificato le disposizioni già vigenti in materia di trattamento economico di trasferimento.

Infatti, l’art. 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni, prevede che le indennità e i rimborsi relativi al trasferimento della famiglia, dei mobili e delle masserizie, spettano sempreché il trasloco risulti avvenuto entro tre anni dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento, pena la decadenza dal diritto.

Pertanto, il dipendente trasferito ad una nuova sede di servizio ha un lasso di tempo pari a tre anni per poter trasferire la propria famiglia, mobili e masserizie e godere del rimborso delle spese di trasloco secondo le modalità vigenti in quel momento.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
De Bartolomeis